

ACCORDO INTERAZIENDALE

In Bolzano, addì 25 gennaio 1984

tra

le ditte ACT, ALM, FEAR, SAD

con l'assistenza del Delegato Fenit regionale

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali FILT/CGIL - FIT/CISL -
UIL/TRASPORTI - ASGB/GTV

alla presenza dell'Assessore ai Trasporti ing. Giorgio Pasquali

si è stipulato il presente accordo.

Le parti in applicazione dell'accordo 17.6.82 e dell'intesa 20.5.83
convengono di dare avvio alla definizione concordata di interventi
atti a realizzare il progetto di produttività finalizzato al miglio-
ramento degli attuali livelli di produttività.

Il progetto di produttività di seguito esposto è realizzato dalle
Aziende con l'accordo delle Organizzazioni sindacali. Il verificarsi
degli obiettivi è strettamente connesso agli impegni economici di cui
al punto 4.

1) PROGETTO PRODUTTIVITA'

1.1. Prima fase

La Provincia Autonoma di Bolzano e le aziende di trasporto pub-
blico hanno, nel corso degli ultimi anni, disposto una efficiente
organizzazione delle informazioni relative alla domanda ed
all'offerta dei servizi.

E' ora possibile definire livelli di servizio più aderenti alle
esigenze economico-sociali delle varie zone e corrispondenti alla
domanda di servizio.

In particolare, dovranno essere definiti i livelli di servizio ed
i tempi di percorrenza da assicurare per le diverse località e

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

dovrà essere realizzato il coordinamento dei servizi svolti dalle diverse aziende, in modo da evitare sovrapposizioni e assicurare una maggiore efficienza complessiva.

In questo contesto dovrà essere studiata con particolare attenzione la possibilità di introdurre, sul fondo valle e tra i centri maggiori, servizi ad orario cadenzato; inoltre si dovrà affrontare con gli amministratori locali il problema dei provvedimenti da adottare per migliorare i tempi di percorrenza, soprattutto per i maggiori centri urbani.

Contemporaneamente saranno rilevate le modalità di svolgimento dei servizi (turni) nelle singole aziende e saranno delineati i criteri per le necessarie modifiche da realizzare, tenuto conto dei tempi accessori, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 e della normativa vigente in campo nazionale per quanto riguarda orari di lavoro e nastro lavorativo.

Le aziende predisporranno di seguito un progetto coordinato di ristrutturazione dei livelli di servizio e di riorganizzazione della produzione dei servizi.

1.2. Seconda fase

Riorganizzazione dei servizi di manutenzione in relazione alla realizzazione di un centro di manutenzione provinciale.

Per la realizzazione di questo progetto si rende necessaria la ristrutturazione della stazione autocorriere con sopraelevazione della stessa, ai fini anche di concentrare gli uffici delle società e realizzare condizioni di massima efficienza per l'attuazione del progetto di cui al successivo punto 1.3.

1.3. Terza fase

Unificazione delle procedure relative ai servizi amministrativi attraverso l'estensione dei servizi E.D.P. ai seguenti settori:

Acc. 12/71

Sp. 12/71

Ploran 12/71

Giulio Andreotti

[Handwritten signatures]

- contabilità
- paghe
- magazzino
- gestione proventi
- biglietteria

2) MISURE ATTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Al fine di realizzare le fasi del progetto sopra esposto le parti concordano l'utilizzazione delle misure di seguito riportate. L'attuazione di dette misure verrà realizzata previa informazione delle R.S.A. delle singole aziende.

2.1. Al fine di migliorare l'offerta al pubblico dei servizi di trasporto e di creare le condizioni per la ristrutturazione dei servizi stessi, le società interessate - preso atto che con la legge provinciale 24/81 sono aboliti i divieti di carico - disporranno l'apertura delle porte sulle principali fermate dei percorsi in comune.

2.2. Al fine di creare le condizioni per una integrazione dei servizi nell'Oltradige e Bassa Atesina, si darà immediato avvio alle necessarie consultazioni con i competenti organi dello Stato per la estensione del sistema tariffario provinciale ai servizi sostitutivi.

2.3. Al fine di definire la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi di cui al punto 1.1, si concorda quanto segue:

- l'orario di lavoro è confermato nella misura prevista dal contratto nazionale di lavoro. Le condizioni di miglior favore esistenti saranno riassorbite in occasione di future riduzioni del-

Plomeri - 17 D

Goldst. Prete

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'orario di lavoro stesso disposte in campo nazionale.

L'orario medio giornaliero per il personale viaggiante sarà calcolato individualmente sull'intero ciclo dei turni assegnati in un arco di tempo plurisettimanale da concordarsi con la RSA.

Ferma restando la tendenza al mantenimento di un assetto dei turni di lavoro il più equilibrato possibile nell'arco della giornata lavorativa.

Si considera lavoro effettivo per il personale viaggiante, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 138 del 14.2.1958, il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare l'autoveicolo e quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti.

Sono pure computati come lavoro effettivo i tempi previsti per pulizia macchina, per i quali l'agente è comandato a disposizione dell'azienda, i tempi dovuti a ritardi giustificati da causa di forza maggiore.

- L'assegnazione dei turni al personale, nel rispetto dell'art. 3 del CCNL vigente, sarà effettuata in modo da equilibrare le prestazioni, tenendo conto anche delle disponibilità dichiarate dal personale ad effettuare prestazioni straordinarie. Il numero delle riprese di servizio sarà fissato tenuto conto delle particolari esigenze dovute alle caratteristiche ed alla frequenza dei servizi.

2.4 Nell'ambito della ristrutturazione del servizio di manutenzione, di cui al progetto 1.2, potranno essere ridistribuiti i turni dei servizi per il personale di officina fino a coprire l'intero arco della giornata (24 ore).

2.5 Verrà data la massima estensione alla figura di agente unico con vendita di biglietti.

2.6 Al fine di una migliore utilizzazione del personale, si dichiara fin d'ora la piena disponibilità delle parti a discutere con le RSA interessate ai provvedimenti

Alcorno

Gottschalk

Alcorno

Alcorno

Alcorno

necessari per assicurare la mobilità aziendale e interaziendale del personale in servizi, per quanto possibile, omogenei.

3) PROVVEDIMENTI ATTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI LAVORATIVE

3.1. Contravvenzioni

L'azienda interverrà presso le autorità competenti in difesa degli autisti che abbiano subito delle contravvenzioni nell'esercizio delle loro mansioni imputabili alla difficoltà del traffico o a situazioni particolari di viabilità.

In caso di procedimento penale per fatto connesso all'esercizio delle proprie mansioni l'azienda provvederà a garantire l'assistenza legale e a coprire le sole spese legali.

3.2. Locale per la mensa

Dovendosi provvedere alla sopraelevazione della stazione autocorriere di Bolzano si provvederà ad attrezzare un locale per il ristoro del personale, mettendo a disposizione quanto necessario per il consumo di pasti acquistati dagli interessati.

Comunque, in vista del nuovo rapporto di concessione da stabilirsi con il Comune di Bolzano o con una associazione di concessionari, si esaminerà la possibilità di porre a carico del gestore dei servizi di ristoro, l'onere di una conveniente riduzione a favore del personale autoferrotranviere. Le aziende sono disponibili a ricercare la possibilità di definire condizioni di favore, che non comportino per esse oneri, in quelle località ove sussistano presenze significative di personale.

3.3. Bollo patente

Le aziende rifonderanno all'autista le spese per l'acquisto del bollo della patente.

G. L. Costa via Bolzano 11/1

G. L. Costa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.4. Corsi di riqualificazione

Le aziende sono disponibili a promuovere la riqualificazione del personale di officina, e comunque di inviare il personale preposto nelle opportune sedi al fine di acquisire conoscenze specifiche sui nuovi modelli acquistati.

3.5. Pianta organica

In conformità alla normativa contrattuale e di legge le rispettive piante organiche verranno esaminate con le RSA, non appena definiti i programmi di ristrutturazione tecnico-amministrativa nell'ambito dei progetti di recupero della produttività e comunque nell'arco di validità del presente accordo.

3.6. Vestiario

Le aziende confermano l'impegno ad effettuare la scelta e l'acquisto degli indumenti previo accordo con la R.S.A., nel rispetto di quanto in argomento previsto dal CCNL, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti nelle aziende.

Verrà riconosciuto a tutto il personale del settore movimento un pullover di lana con cadenza triennale.

3.7. Lavoratori anziani

Per i lavoratori anziani che abbiano raggiunto i 55 anni di età, dietro loro richiesta, le Aziende sono disponibili ad esaminare singoli casi al fine di trovare soluzioni che tengano in considerazione le particolari esigenze del lavoratore, fatta salva la disponibilità di opportuni posti vacanti in organico.

Agenti dichiarati inidonei

Gli agenti che, in seguito ad accertata e definitiva inabilità fisica al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti, si trovano in possesso dei requisiti sottospeci-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ficati:

- 1) anzianità minima di servizio anni 10;
- 2) stato di inidoneità non imputabile a colpa dell'agente;
- 3) idoneità alle mansioni di altra qualifica inferiore;

dopo loro accettazione, verranno mantenuti in servizio in posti disponibili e destinati a mansioni di altra qualifica per la quale siano stati ritenuti idonei, con il trattamento ed i limiti seguenti:

- a) agenti con anzianità di servizio di dieci anni e non superiore a quindici:

mantenimento della propria qualifica e del relativo trattamento economico, ad eccezione delle indennità che presuppongono l'effettiva prestazione relativa a tale qualifica, sino al raggiungimento di quindici anni di contribuzione al Fondo Speciale di Previdenza;

- b) agenti con anzianità di servizio di anni quindici e fino a venti:

medesimo trattamento di cui al punto a) sino al raggiungimento di 25 anni di contribuzione al Fondo Speciale di Previdenza;

- c) agenti con anzianità di servizio oltre i 20 anni:

medesimo trattamento di cui al punto b) sino al raggiungimento dei 60 anni di età.

Resta inteso in ogni caso che, nemmeno per effetto di quanto stabilito ai precedenti punti a), b) e c) potrà essere superata l'età massima di 60 anni o quella diversa che dovesse essere eventualmente stabilita dall'INPS per la messa in quiescenza ordinaria.

3.8. Festività del 1° Maggio

Nella ricorrenza festiva del 1° maggio le aziende sono disponibili ad effettuare la fermata dei servizi, salva approvazione dell'Ente concedente.

St. 1/17

Giulio

Prunetti

*7-
Zean*

E

*Alviti
D*

Isleant

Goldthorpe

Qualora motivi di particolare necessità non dovessero rendere possibile la totale fermata, l'azienda effettuerà i servizi necessari a turni ridotti.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le parti convengono di corrispondere al personale, esclusi i lavoratori stagionali, i seguenti premi :

1) un'indennità di operosità giornaliera così scaglionata:

a) con decorrenza 1.1.1984:

f. 1.800 per il personale autista

f. 700 per i soli agenti unici con vendita dei biglietti

f. 1.300 a tutto il rimanente personale

b) con decorrenza 1.1.1986:

f. 2.000 per il personale autista

f. 700 per i soli agenti unici con vendita dei biglietti

f. 1.500 a tutto il rimanente personale.

L'indennità di autista si cumula con l'indennità di agente unico con vendita dei biglietti.

Dette indennità andranno ad assorbire le indennità di presenza corrisposte allo stesso titolo con accordi aziendali.

Si intendono pertanto assorbite le indennità di presenza corrisposte dalla A.L.M., e, per l'A.C.T.: l'indennità agente unico, versamento incassi, maneggio denaro giornaliero, funzioni impiegate, presenza officina, cambio turno, evitati sinistri officina.

L'indennità di agente unico con vendita dei biglietti viene riassorbita nelle indennità corrisposte allo stesso titolo.

L'indennità di operosità di cui al presente capo 1) viene erogata a chi effettua prevalentemente dette mansioni e per le sole giornate di effettiva presenza.

Si intendono escluse da detta erogazione le giornate di ferie, le festività godute, assenze per infortunio ^{non sul lavoro} e malattia, permessi

Handwritten signature

- 8 -
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

sindacali, assenze obbligatorie e facoltative per maternità e per ogni altro istituto retribuito non legato alla presenza.

- 2) un premio di produttività mensile di f. 50.000 per quattordici mensilità con decorrenza 1.1.1984 e di f. 70.000 con decorrenza 1.1.1986.

Detto importo mensile si intende riferito al 7° livello e verrà erogato per gli altri livelli secondo i parametri previsti dal vigente CCNL.

5) VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA'

L'aumento della produttività aziendale, conseguente all'applicazione del presente accordo, dovrà assicurare, in termini monetari, un risparmio annuo di Lire 3 miliardi, così ripartito:

<u>n. pers.</u>	<u>totale</u>	<u>1/3 ris.bil.</u>	<u>1/3 investim.</u>	<u>1/3 incr.retr.</u>
261 SAD	1.260	420	420	420
215 ACT	1.041	347	347	347
110 FEAR	531	177	177	177
<u>40 ALM</u>	<u>192</u>	<u>64</u>	<u>64</u>	<u>64</u>
626	3.024	1.008	1.008	1.008

Le parti convengono di procedere congiuntamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti entro il mese di novembre degli anni 1984 e 1985.

Si concorda, a questo proposito, che la verifica degli incrementi di produttività avrà come riferimento il risultato consuntivo degli esercizi aziendali 1983. Ciò per evitare che il netto peggioramento dei risultati economici verificatosi negli esercizi 1982 e 1983 si rifletta in maniera negativa sulla verifica sopra prevista.

NOTA A VERBALE A)

Per quanto concerne la Ferrovia del Renon S.p.A., limitatamente alle linee di concessione statale, si fa riserva di applicare il presente

[Handwritten signature]

- 9 -
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes on the left margin]

accordo dopo espressa approvazione da parte del Ministero dei Trasporti. L'Assessore Prov. ai Trasporti si impegna a intervenire nei confronti dei competenti organi ministeriali, unitamente alla Direzione aziendale, al fine di estendere le intese raggiunte anche ai servizi di competenza statale.

NOTA A VERBALE B)

Il presente accordo si intende applicabile ai dipendenti delle aziende firmatarie che abbiano residenza di servizio in Provincia di Bolzano e di Trento.

6) DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo decorre dall'1.1.1984 ed avrà validità fino al 30 giugno 1986.

Le Organizzazioni sindacali e le R.S.A. si impegnano a non presentare richieste economiche e normative per tutta la durata del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

^{Vnto-}
L'ASSESSORE PROVINCIALE AI TRASPORTI

A C T

A L M

F E A R

S A D

IL DELEGATO FENIT

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FILT/CGIL

FIT/CISL

UIL/TRASPORTI

ASGB/GTV

pleas 1

Richard

G. Della Croce

[Handwritten signature]